

## Il Corpus Iuris Civilis

E' una compilazione di varie fonti del diritto romano fatte raccogliere da Giustiniano in un arco di circa quarant'anni, dal 528 al 565 d.C.. Si compone di quattro parti:

1) Il **Codex Iustinianus**: raccoglie in dodici libri una vasta serie di **costituzioni imperiali**, (**leges** di diretta provenienza dal potere imperiale) emanate da Giustiniano e dai suoi predecessori. Una prima edizione del Codex è del 529, e rappresenta il primo atto compilatorio di Giustiniano; a noi è pervenuta solo la seconda edizione, cosiddetta *repetitae prelectionis*, del 535.

2) I **Digesta** (o, dal greco, **Pandectae**): raccolgono in cinquanta libri gli **iura**, ossia le opinioni estratte dalle opere dottrinali di circa quaranta giuristi di Roma antica, vissuti tra il I secolo a.C. e il IV secolo d.C. Questa raccolta, la parte più voluminosa della compilazione giustiniana, fu composta tra il 530 e il 533.

3) Le **Institutiones**, la parte più succinta della compilazione, costituiscono un manuale di avviamento allo studio del diritto, destinato da Giustiniano alla *cupida legum iuventus*, in cui la materia giuridica è organizzata su una triade di concetti: **personae, res, actiones**. L'opera è in quattro libri, e viene pubblicata alla fine del 533. Nonostante il suo carattere didattico, Giustiniano volle che fosse considerata fonte legislativa come il Codex e i Digesta.

4) Le **Novellae constitutiones**: costituzioni emanate fra il 535 e il 565. Di queste furono fatte diverse collezioni, una di 168 costituzioni, una di 134 detta **Authenticum**, una terza ed ultima di 124. Ciascuna Novella aveva validità dalla data di promulgazione e poteva innovare quanto stabilito nelle altre parti della compilazione.

Durante l'Alto Medioevo la circolazione di questi testi fu assai scarsa. Le nostre fonti attestano l'uso del solo *Codex Iustinianus*, e soltanto nei primi **nove** libri; totalmente dimenticate appaiono le altre parti.

Il rinascimento giuridico basso medievale ebbe invece la primaria esigenza di riutilizzare tutta la compilazione, e in particolare il Digesto. Quest'ultimo non fu riscoperto da subito nella sua interezza. Sappiamo che furono recuperati dapprima i libri dal 1 al 24 (solo fino al secondo titolo); in seguito i libri dal 39 al 50 (quindi l'ultima parte dei Digesta); solo in un ulteriore periodo furono riscoperti i libri intermedi, dal 24, terzo titolo al 38. Fu così che per i Glossatori esistevano tre Digesta: il **Vetus** (vecchio), libri I-XXIV, tit. II; il **Novum** (nuovo), libri XXXIX-L; l'**Infortiatum** ("inserito nel mezzo"), libri XXIV, tit. III- XXXVIII. Furono anche riscoperti i tre ultimi libri del Codex, detti **Tres libri**, che, insieme alle **Institutiones** e all'**Authenticum**, costituivano il quarto **volumen** del **Corpus Iuris Civilis**. Questo nome, che noi usiamo ancora oggi, fu attribuito alla compilazione giustiniana proprio dai Glossatori. Esso indica chiaramente l'importanza che quest'opera ebbe nel medioevo sapienziale: **corpus** indica, nella cultura medievale, un insieme omogeneo di nozioni, da accettarsi e studiarli nel suo complesso, che contiene tutta una determinata scienza, e dal quale non si potrà, in nessun caso, prescindere.

La scienza medievale è, difatti, sempre studio di testi. In questo periodo i massimi esempi di conoscenza scientifica sono dati - oltre che dalla scienza del diritto - dalla teologia, anch'essa studio di un libro, e anch'essa procedente con lo stesso strumento: la *glossa*, ossia l'annotazione marginale volta a spiegare e definire il senso del testo. Il basso medioevo non conosce, come invece l'età moderna, delle scienze basate sull'osservazione *diretta* della realtà: le uniche scienze possibili sono quelle dedicate allo studio di testi che, provvisti di una data *autorità*, sono i soli esempi possibili di realtà conoscitiva. Anche lo studio di discipline che oggi concepiamo come legato all'osservazione diretta dei fenomeni (la medicina, la fisica) era collegato nel medioevo allo studio dei testi di Aristotele o di Plinio, massime *auctoritates* delle discipline fenomeniche.

Tutto il medioevo è caratterizzato, insomma, dall'identificazione strettissima tra due termini: *auctoritas* e *authenticum*. L'*auctoritas* è la proprietà di un testo, consistente nell'essere deposito di tutta la conoscenza possibile su una determinata disciplina; caratteristica che gli viene attribuita da una particolare relazione con il passato (l'antichità di un testo è ragione della sua maggiore autorità) o dal derivare da Dio (l'Antico e il Nuovo testamento costituiscono la parola viva di Dio; anche il *Corpus Iuris*, tuttavia, emanato da Giustiniano, imperatore cristiano, *in Dei nomine*, viene visto come testo *sacro*). *Authenticum* indica, in sé, la caratteristica della verità; la corrispondenza di un concetto alla *natura rerum*, alla *fides*, alla *voluntas Dei*.

## Il Corpus Iuris Canonici

La Chiesa fu sin dal suo sorgere ordinamento giuridico. Nel periodo del rinascimento giuridico basso medievale anch'essa ebbe l'esigenza di darsi una compilazione scritta delle proprie norme.

Queste le tappe del processo:

1) Il **Decretum magistri Gratiani**. Una compilazione di carattere non ufficiale, redatta tra il **1140** ed il **1142** da Graziano, monaco camaldolese di cui non si sa altro. L'intento del compilatore è ben mostrato dal titolo che, originariamente, egli dette all'opera sua: **Concordia discordantium canonum**. L'esigenza primaria era difatti quella di dare ordine a un materiale estremamente eterogeneo e affastellatosi in un lungo tempo, rendendo concordi fra loro le varie parti in cui questo si componeva. Il Decretum è diviso in tre parti: la **prima** è divisa in **distinctiones**, ciascuna divisa a sua volta in **canones**, e contiene i principi generali dell'ordinamento canonico; la **seconda** è divisa in **causae**, ciascuna divisa in **quaestiones**, a loro volta divise in **canones**, e tratta degli istituti del diritto canonico (diritto penale, matrimonio, patrimonio ecclesiastico, etc.); la terza è di nuovo divisa in **distinctiones** e **canones**, ed è dedicata ad alcuni sacramenti. Il Decretum fu integrato da un discepolo di Graziano, Paucapaléa, e fu **glossato**, a simiglianza del *Corpus Iuris Civilis*, da Giovanni Teutonico e Bartolomeo da Brescia.

2) Le **Decretales Gregorii IX**. Dopo il Decretum di Graziano, furono effettuate **cinque** raccolte **private** (prive cioè di validità ufficiale) di decretali **extravagantes** (ossia di atti emanazione della suprema potestà normativa del pontefice, non ricompresi nel Decreto). Nel **1230**, per ovviare agli inconvenienti di queste compilazioni, Gregorio IX dette incarico al giurista Raimondo di Penyafort di effettuare una nuova compilazione, che avrà, a differenza delle precedenti, valore **ufficiale**, poichè promanante direttamente dal Papa. Questa è nota anche come **liber Extravagantium** o **liber Extra**, indicando il suo venire dopo il Decretum graziano. Le **Decretales Gregorii IX** sono divise in cinque libri, ciascuno diviso in titoli e capitoli, replicando quindi la struttura del *Corpus Iuris Civilis*. L'opera fu glossata da Bernardo da Parma.

3) Il **Liber Sextus**. Incertezze e problemi rimasero anche dopo l'emanazione del *liber Extra*; fu così che **Bonifacio VIII** promulgò nel **1298** una nuova compilazione, che fu chiamata **liber Sextus** perchè veniva dopo i cinque libri delle decretali di Gregorio IX. Anche quest'opera, però, è a sua volta divisa in cinque libri, divisi a loro volta in titoli e capitoli.

4) Le **Clementis papae V Constitutiones**. Clemente V, successore di Bonifacio VIII, dopo il breve pontificato di Benedetto XI, iniziò nel **1314** la pubblicazione di una nuova raccolta di decretali, che non fu completata, a causa della sua repentina morte. Giovanni XXII, suo successore, rinnovò il materiale già pubblicato e completò la raccolta nel **1317**, intitolandola al suo predecessore. Videro così definitivamente la luce le **Clementinae**, nome usuale della raccolta, che costituiscono anche il punto terminale dell'opera di consolidazione delle fonti del diritto della Chiesa nell'età del diritto comune classico.

Queste quattro parti costituiscono ciò che da subito fu chiamato **Corpus Iuris Canonici**. Anche qui il termine *corpus* rappresenta quelle esigenze di unitarietà e indispensabilità proprie del *Corpus Iuris Civilis*. Resta una differenza sostanziale: quest'ultimo proviene da una scienza molto più antica, è un testo **scoperto** dal giurista e non **creato** da lui e in virtù di questo fenomeno trae la sua caratteristica di **autoritatività**. Il *Corpus Iuris Canonici* è, al contrario, autoritativo, poichè contiene norme e statuizioni emanate dai Sacri Pontefici, visti non come soggetti **sovran**i (detentori di un autonomo potere di legislazione), ma come **vicari** (rappresentanti) di Cristo in terra, succedutisi l'uno all'altro nel divenire della Storia.

Il Decretum di Graziano è un'opera strutturata in modo dialettico (le parti del Decretum, *quaestiones* e *causae*, sono, innanzitutto, schemi logici propri della dialettica); le compilazioni posteriori, al contrario, recuperano la partizione per temi e argomenti del *Corpus Iuris Civilis* giustiniano. Molte delle materie trattate nel *Corpus Iuris Civilis* vengono recuperate nelle compilazioni canoniche: questo fenomeno è, ad esempio, visibilissimo nelle *Decretales Gregorii IX* che si concludono con un libro intitolato **De verborum significatione** esattamente come il Digesto di Giustiniano.